



Comune di Bibiana

(Città Metropolitana di Torino)

ORDINANZA

N. 17 DEL 08/08/2024

OGGETTO:

DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO IN VIA BASSA DEL CASTELLO PER LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E RIDUZIONE DEI FENOMENI EROSIIVI DEL CANALE DI SCOLO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta di emissione di ordinanza di regolamentazione stradale in relazione ai lavori in oggetto, inviata dal Sig. Allasia Ezio, nato a Savigliano il 16/10/1965, residente in Savigliano, Via Chicchigneto 27, in qualità di Legale Rappresentante della Società SICAS ASFALTI srl, con sede in Monasterolo di Savigliano, Via Scarnafigi n.26, esecutrice dell'appalto dei lavori, acquisita al Protocollo Comunale n. 0004963 del 08/08/2024;

Vista l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico (cantiere stradale) n. 0004964 del 08/08/2024 a firma del sottoscritto;

Constatata l'urgenza nel provvedere all'emissione del presente atto;

Visto il "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Visto l'art. 107 D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Il divieto temporaneo di transito in Via Bassa del Castello dal 12/08/2024 al 30/09/2024.
2. La ditta esecutrice dei lavori richiamati in premessa è incaricata della tempestiva apposizione della segnaletica nel rispetto della presente ordinanza e dell'indicazione di strade alternative per i residenti nell'area interessata dai lavori.

3. Il responsabile dell'Ufficio Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
4. La Polizia Locale e le forze di Polizia dello Stato sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.
5. A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo di Torino.
6. In relazione al disposto art. 37, comma 3 del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 75 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.
7. A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BOCCI Emanuele.
8. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Comm. BOCCI Emanuele